

## DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

### **ARTICOLO 1 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario cui la polizza è assegnata, oppure alla Società. A parziale deroga dell'art. 1901 c.c. se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

### **ARTICOLO 2 - PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO**

In mancanza di disdetta, da comunicare alla Direzione della Società o all'Intermediario mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno, e così via.

### **ARTICOLO 3 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l'obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute.

Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, la Società può, mediante invio di lettera raccomandata, recedere dall'assicurazione, con preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso essa, entro i 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche al Contraente.

### **ARTICOLO 4 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE**

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Assicurato / Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dello stesso, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

### **ARTICOLO 5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e il Contraente sono tenuti devono essere fatte per iscritto (in particolare la disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata, come previsto all'Articolo 2) e indirizzate alla Direzione della Società o all'Intermediario cui la polizza è assegnata. Qualora il contratto fosse intermediato da un Broker, le comunicazioni fatte al Broker s'intendono come fatte alla Società, parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s'intende come fatta all'Assicurato o al Contraente, fatte salve quelle relative alla disdetta ed al recesso che devono essere comunicate direttamente da una all'altra parte.

### **ARTICOLO 6 – REGOLAZIONE PREMIO**

Il premio annuo indicato nel frontespizio di polizza, che costituisce il minimo dovuto, è calcolato sul numero di (omissis) iscritti al Gruppo Agenti GAAD ed è soggetto a regolazione con le seguenti modalità: alla fine di ciascuna annualità assicurativa il Contraente, comunicherà il numero degli iscritti e la Società, sulla base di detta comunicazione, provvederà alla determinazione del premio per l'annualità successiva, sulla base del premio pro-capite indicato sul frontespizio di polizza e, fermo restando il premio minimo di cui al primo capoverso, emetterà apposita appendice che dovrà essere regolata entro i 30 giorni successivi al ricevimento della stessa.

## **ARTICOLO 7 - CONDIZIONI DI ASSICURABILITA' E ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione alla Società dell'esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con altri Assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ..

## **ARTICOLO 8 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Verona. Sarà tuttavia facoltà della Società adire l'Autorità Giudiziaria del luogo ove il contratto è stato stipulato e dove lo stesso deve essere eseguito. Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi in una sede individuata nel Comune di Verona.

## **ARTICOLO 9 - TASSE ED IMPOSTE**

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

## **ARTICOLO 10 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE**

I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto ivi non precisato - dalle norme di legge.

## **ARTICOLO 11 - PERSONE ASSICURATE**

Le garanzie operano a favore dell'iscritto al Gruppo Agenti GAAD per i casi assicurativi connessi alla guida di qualsiasi veicolo.

## **ARTICOLO 12 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE**

La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa ed inoltre nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo.

## **DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE**

## **ARTICOLO 13 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale indicato nel frontespizio di polizza e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti degli Assicurati, conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese di controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;

- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza. L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

#### **ARTICOLO 14 - AMBITO E GARANZIE**

Con riferimento all'Articolo 13, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualora in relazione alla proprietà o alla guida di veicoli conducibili con patente A e B:

1. subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
2. siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
3. debbano prestare ricorso avverso il provvedimento che li abbia privati della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
4. debbano presenta istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
5. debbano presentare opposizioni avanti l'Autorità competente avverso l'Ordinanza – ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa;  
Tale garanzia vale quando l'applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull'attribuzione della responsabilità.

Le garanzie della presente sezione opereranno in secondo rischio rispetto a polizze con coperture analoghe stipulate da parte degli Iscritti al GAAD individualmente.

#### **ARTICOLO 15 - SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE Consul DAS**

Ad integrazione delle garanzie la Società garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste in polizza, con il **numero verde 800/849090**.

L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed assistenza: nel caso in cui l'Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

#### **ARTICOLO 16 - ESCLUSIONI**

La garanzia è esclusa:

- per le controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di mezzi nautici a motore e aerei a motore
- per la materia fiscale/tributaria e materia amministrativa fatta eccezione per quanto espressamente previsto all'Art. 14, punti 4) e 5;
- se il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso). Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga e/o omissione di soccorso, la Società rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;
- se il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con Documento di Guida non regolare o diverso da quella prescritto o non ottempera agli obblighi stabiliti nel Documento di Guida; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto il Documento di Guida, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, o è munito di Documento di Guida scaduto, ma ottenga il rilascio o il rinnovo dello stesso entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante; tale esclusione opera solo per il Conducente Assicurato;

- se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA; tale esclusione opera solo per il proprietario del veicolo;
- se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; tale esclusione opera solo per il proprietario del veicolo.

### **ARTICOLO 17 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA**

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato avrebbe iniziato a violare norme di legge.

La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, per gli Assicurati che, a tale data, risultino iscritti al Gruppo Agenti GAAD in regola con il pagamento della quota annuale;
- dalle ore 24 del giorno di iscrizione e addebito della quota annua al GAAD per tutti gli altri.

Inoltre:

- la garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
- il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
- in caso di vertenza tra più Assicurati, nell'ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

### **ARTICOLO 18 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE**

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Alle denuncia del sinistro dovrà essere sempre allegato estratto del libro matricola contenente il nominativo dell'Assicurato al quale il caso assicurativo si riferisce con l'indicazione della data di assunzione.

In particolare, l'Assicurato deve denunciare immediatamente alla Società il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca del Documento di Guida, inviando copia del provvedimento o comunicandone gli estremi. L'Assicurato deve avvalersi, se richiesto espressamente dalla Società, della facoltà di presentare ricorso avverso il provvedimento nei termini previsti, pena la perdita parziale o totale del diritto all'indennità, ai sensi degli artt. 1914 e 1915 del Cod. Civ..

L'Assicurato si obbliga a fornire alla Società tutte le notizie, i chiarimenti e la documentazione del caso e a prestarsi per facilitare le azioni che la Società ritenga di svolgere, per limitare le conseguenze del provvedimento.

Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno.

### **ARTICOLO 19 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO**

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 18. Per ogni stato della vertenza e grado del giudizio, gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società. Allo stesso modo, per le fasi giudiziali successive a quella già autorizzata, anche gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure. L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

## **ARTICOLO 20 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO – ARBITRATO**

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

## **ARTICOLO 21 - RECUPERO DI SOMME**

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

|  |
|--|
| <b>DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA SEZIONE PERDITE<br/>PECUNIARIE</b> |
|--|

## **ARTICOLO 22 - RECUPERO E PUNTI RIESAME PATENTE**

La Società assicura, nel caso in cui le Persone Assicurate subiscano una decurtazione di punti dal loro Documento di Guida, in conseguenza di violazioni di articoli del Nuovo Codice della Strada commesse successivamente alla decorrenza della copertura assicurativa:

1. il rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 500,00, quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento organizzato da Autoscuola o da altri soggetti autorizzati, per recuperare i punti perduti;
2. il rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 1.000,00 qualora, a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, si renda necessario sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione del Documento di Guida, a condizione che l'Assicurato che ne aveva la possibilità, abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per riacquistare il punteggio perduto.

Le garanzie della presente sezione opereranno in secondo rischio rispetto a polizze con coperture analoghe stipulate da parte degli Iscritti al GAAD individualmente.

## **ARTICOLO 23 – DENUNCIA E GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO**

In particolare, devono denunciare immediatamente alla Società il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca del Documento di Guida, inviando alla Società una copia conforme o autenticata di tale provvedimento. Alle denuncia del sinistro dovrà essere sempre allegato estratto del libro matricola contenente il nominativo dell'Assicurato al quale il caso assicurativo si riferisce con l'indicazione della data di assunzione. Con la denuncia il Contraente deve altresì dichiarare che il soggetto destinatario del provvedimento di ritiro o sospensione del Documento di Guida conduce veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all'attività svolta presso il Contraente.

L'Assicurato deve avvalersi, se richiesto espressamente dalla Società, della facoltà di presentare ricorso avverso il provvedimento nei termini previsti, pena la perdita parziale o totale del diritto all'indennità, ai sensi degli artt. 1914 e 1915 del Cod. Civ..

La liquidazione della diaria prevista in polizza avverrà in un'unica soluzione, una volta acquisito dalla Società il documento attestante la restituzione del Documento di Guida, al fine di consentire alla Società stessa la verifica dell'effettivo periodo di sospensione del Documento di Guida.

I rimborsi previsti all' articolo 22 verranno effettuati successivamente alla ricezione da parte della Società degli originali delle relative fatture/ricevute.

Il Contraente autorizza la Società, in caso di denuncia, ad assumere informazioni presso altre Compagnie

in merito alla stipula di altre polizze che coprano il medesimo rischio.